

N. 00834/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2014, proposto da:

Valle Cornio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bucci e Marco Antonioli, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio Gravagna in Venezia - Mestre, via Einaudi, 5;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta e Federico Trento, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

-dell'ordinanza del Comune di Venezia (Direzione Polizia Municipale - Servizio Contenzioso e Normativo - Ufficio Polizia Amministrativa) n. 538/2014, sottoscritta in data 10.03.2014, con la quale il dirigente della Polizia Municipale ha rigettato l'opposizione formulata dalla società ricorrente avverso il sequestro cautelare precedentemente disposto dagli Ufficiali verbalizzanti dell'Arma dei Carabinieri ai sensi della l.r. Veneto n. 63/1993 in materia di trasporti non di linea, respingendo per l'effetto la richiesta di restituzione dell'imbarcazione di proprietà della società ricorrente oggetto del sequestro;

-di ogni atto annesso, connesso o presupposto, ivi espressamente inclusi, per quanto di necessità, il verbale di sequestro amministrativo di imbarcazione da trasporto persone in conto proprio del 26.2.2014 ed il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del 26.2.2014, entrambi emessi dal Comando Provinciale di Venezia dell'Arma dei Carabinieri, nonché le controdeduzioni dell'organo accertatore, menzionate nell'ordinanza impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente, premesso di esercitare attività finalizzate alla valorizzazione della parte meridionale della Laguna di Venezia all'interno della quale riveste particolare importanza la gestione di agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi nella Laguna Veneta, espose che durante lo svolgimento di un workshop fotografico dalla medesima organizzato, uno dei propri natanti –motoscafo Cornietto - era fermato dai Carabinieri della Legione Veneto –Comando provinciale di Venezia. Successivamente, i Carabinieri effettuavano un accesso presso la sede sociale per disporre il sequestro del motoscafo Cornietto ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 63/1993 e, con altro verbale, era contestato al conducente del natante la violazione dell'art. 4, comma 5 ter, della medesima legge regionale, in base al quale il servizio di noleggio con conducente “può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune”.

La ricorrente precisava di aver immediatamente presentato al Comune di Venezia istanza di dissequestro, ma che, contrariamente alle attese, con ordinanza n. 538/2014, il Dirigente della Polizia Municipale di Venezia disponeva il rigetto dell'opposizione al sequestro cautelare, con conseguente reiezione della richiesta di restituzione dell'imbarcazione in questione.

La ricorrente impugnava la suddetta ordinanza, unitamente agli altri atti in epigrafe meglio indicati e, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, denunciava i seguenti vizi: ” 1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della L.R. Veneto 63/1993, nonché degli artt. 43 e 44 della medesima legge; eccesso di potere per carenza dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione;* 2) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L.R. Veneto 63/1993, nonché degli artt. 43 e 44 della medesima legge; Violazione e falsa applicazione della L.R. 25/1998; eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, per carenza dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione;* 3) *Eccesso di potere per difetto ed insufficienza di motivazione e di istruttoria degli atti impugnati*”.

Resisteva in giudizio il Comune di Venezia, il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, ne chiedeva il rigetto per infondatezza.

All'udienza camerale del 28 maggio 2014, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione, considerata la possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata.

Ritiene, invero, il Collegio che, pur apprezzando lo sforzo argomentativo della difesa di parte ricorrente, sia fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del Comune di Venezia.

Giova ricordare che il sequestro dell'imbarcazione in questione era disposto dai Carabinieri della Legione Veneto – Comando Provinciale di Venezia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e dell'art. 44 della legge regionale Veneto n. 63/1993, in relazione alle asserite violazioni degli artt. 5, comma 5 e 43, comma 1, della medesima legge regionale n. 63. Il citato art. 44 prevede che alla violazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) consegua la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante e che in detta ipotesi l'organo accertatore provveda al sequestro del natante; la norma prevede, altresì, che avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro sia possibile proporre opposizione ai sensi della legge n. 689/1981. E' bene, altresì, precisare che l'art. 13 della citata legge n. 689 prevede che gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono, tra l'altro, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa; il successivo art. 19 prevede che, quando si è proceduto a sequestro, è possibile proporre immediatamente opposizione che è decisa con ordinanza motivata; quando l'opposizione è rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento ovvero se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e comunque entro sei mesi dal giorno del sequestro.

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di rigetto dell'opposizione al sequestro cautelare disposto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia, nonché, quali atti presupposti, lo stesso verbale di sequestro amministrativo ed il verbale di accertamento e di contestazione di violazione amministrativa.

Trattasi, dunque, di atti che ineriscono ad un procedimento diretto alla irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981, con riferimento ai quali, ex art. 22 della citata legge n. 689, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Nella suddetta materia, infatti, la giurisprudenza amministrativa, esprimendo un orientamento condivisibile e con riferimento al quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi, ha avuto modo di chiarire che la giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all'irrogazione di sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo *TAR Basilicata, 5 settembre 2011, n. 459; TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 agosto 2010, n. 17205*; questo stesso Tribunale, *sez. I, 20 gennaio 2006, n. 103*). Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che né l'atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 contro il provvedimento di confisca (*Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534*).

In considerazione degli esposti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed all'affermazione di quella del giudice ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma II° del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell'orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)